

Codice DB1425

D.D. 17 marzo 2014, n. 601

Regolamento (UE) n. 1310/2013 - Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Misura 211 (Indennità compensativa a favore degli agricoltori operanti in zone montane) - Approvazione bando per la campagna 2014.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 e stabilisce, al contempo, che il medesimo regolamento ed i relativi regolamenti di esecuzione continuino ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione anteriormente al 1 gennaio 2014;

visto il Regolamento (UE) n. 1310 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che, tra l'altro, stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto Regolamento, che dà facoltà agli Stati Membri di continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari relativamente alle misure di cui all'art. 36 del reg. (CE) 1698/2005, purché la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020.

visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il quale stabilisce che il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale;

visto il Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune;

visto il Reg. (CE) n. 74/2009, che modifica il Reg. (CE) n. 1698/2005;

visti il Reg. (CE) n. 1974/2006 ed il Reg. (UE) n. 65/2011, concernenti le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;

visto il Reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i. recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i.;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte, approvato con nota della Commissione europea Ares (2013) 2866363 inviata via SFC il 12 agosto 2013 e recepito con Deliberazione della Giunta regionale n. 18 - 6393 del 23 settembre 2013;

vista in particolare la Misura 211 del citato Programma che prevede la concessione di una indennità compensativa a favore degli imprenditori agricoli operanti in zone montane;

vista la DGR n. 34-7190 del 3 marzo 2014 con la quale la Giunta Regionale ha stabilito l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione dell'indennità compensativa per l'anno 2014 e incaricato la Direzione Regionale DB1400 – Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste – di predisporre l'apposito bando per la specificazione delle modalità

di compilazione e presentazione delle domande, nonché per l'emanazione di eventuali altre disposizioni tecniche, procedurali e organizzative relative alle domande di aiuto per l'anno 2014;

ritenuto che le domande debbano essere presentate secondo le modalità descritte nel documento "Misura 211 – Disposizioni relative alla presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2014", allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale,

tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

visti gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

visti gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

determina

- di approvare il documento "Misura 211 – Disposizioni relative alla presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2014" allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire il termine iniziale per la presentazione telematica delle domande alla data di pubblicazione della presente Determinazione dirigenziale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- di stabilire il termine ultimo di scadenza per la presentazione telematica delle domande alle ore 23.59.59 del 15 maggio 2014.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Il Direttore Regionale
Vincenzo Cocco

Allegato

MISURA 211
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
CAMPAGNA 2014

1) RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi sono i seguenti:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., inerente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. concernente modalità di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005;
- il Regolamento (CE) n. 73/2009 e s.m.i. che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- il Regolamento (CE) n. 1122/2009 e s.m.i. recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 73/2009 per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento;
- il Regolamento (UE) n. 65/2011 e s.m.i. che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (il regolamento ed i relativi regolamenti di esecuzione continuano ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione anteriormente al 1 gennaio 2014);
- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 che, tra l'altro, stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il PSR 2007-2013, consultabile sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/index.htm e in particolare il capitolo riguardante la misura 211;
- il Decreto n. 30125 del 22 Dicembre 2009 e s.m.i. del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- la Legge Regionale n. 17/99 e s.m.i. relativa al riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca;
- la Legge Regionale n. 16/2002 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;
- l'art. 12 della Legge Regionale n. 35/2006 che ha modificato la L.R. n. 16/2002 stabilendo l'istituzione dell'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura;
- la D.G.R. n. 38-8030 del 14 gennaio 2008 con la quale si individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio operativo delle attività dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore regionale, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1290/2005 e del relativo Regolamento di applicazione n. 885/2006;

- la circolare AGEA Prot. N. UMU/2014.275 del 11/02/2014 recante “Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2014”.
- il manuale procedurale dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

2) REQUISITI E PREMI

2.1) *Interventi ammessi*

L’indennità viene concessa per ogni ettaro di superficie coltivata ricadente nelle zone classificate montane, sulla base di parametri unitari, fissati per tipo di coltura, come specificato al punto 2.5).

Qualora l’ammontare dei contributi ammessi ecceda la disponibilità finanziaria, al fine di favorire le aziende maggiormente svantaggiate, verranno prioritariamente escluse le coltivazioni proprie dei fondovalle o delle zone più fertili, secondo un criterio altitudinale e di fertilità dei suoli successivamente definito.

L’entità del contributo è calcolata sulla base degli ettari di SAU ammessi per ogni azienda, moltiplicati per gli importi unitari colturali entro il limite di 40 ettari.

2.2) *Localizzazione degli interventi*

L’applicazione dell’azione riguarda tutto il territorio regionale classificato montano, già individuato svantaggiato ai sensi dell’art. 3 paragrafo 3 della direttiva CEE n. 268/75 e rispondente alle caratteristiche di cui all’art. 50 comma 2 del regolamento CE n. 1698/2005 e s.m.i.

Potranno inoltre essere ammesse a contributo le particelle situate nelle Regioni italiane confinanti con il Piemonte, razionalmente collegate al centro aziendale e oggetto dell’attività e degli utilizzi produttivi per i quali viene richiesto l’aiuto, che soddisfino le seguenti condizioni:

- ✓ siano state sottoposte ed abbiano superato i controlli previsti dal SIGC;
- ✓ siano ubicate in zone montane;
- ✓ il loro possesso sia comprovato da idoneo titolo di conduzione valido ai sensi di legge.

2.3) *Beneficiari*

Imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile e s.m.i., titolari di impresa iscritta al “registro delle imprese” previsto dall’art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580; sono fatte salve le esenzioni di legge.

Nel caso delle Società, lo statuto dovrà prevedere l'esercizio dell'attività agricola come definita dall'art. 2135 del Codice Civile e la Società dovrà essere iscritta al "registro delle imprese" previsto dall'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580.

Inoltre, almeno un socio nel caso delle società di persone o un amministratore per le società di capitali e le società cooperative dovrà essere in possesso dei requisiti soggettivi indicati al successivo punto 2.4). Nel caso di società cooperativa, l'amministratore dovrà anche essere socio della medesima.

E' ammessa la presentazione di una sola domanda per ogni persona fisica o giuridica, anche se sottoscritta in qualità di legale rappresentante.

2.4) Condizioni di ammissibilità e requisiti

L'indennità è concessa per ettaro di SAU ammissibile ad imprenditori agricoli come precedentemente definiti che:

- coltivino almeno 3 ha di SAU;
- si impegnino a proseguire l'attività agricola in una zona svantaggiata per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento (art. 37, punto 2 del Reg. (CE) 1698/2005). E' esonerato da tale impegno l'imprenditore che non possa proseguire l'attività per causa di forza maggiore (es. invalidità, espropriazione o acquisizione dei terreni per pubblica utilità);
- la condizione di cui al punto precedente, secondo quanto disposto dall' art.1 punto 2 del Reg. (UE) 1310/2013, non si applica ai nuovi impegni giuridici assunti dalla Regione Piemonte nel 2014 ai sensi della misura 211 del PSR 2007-2013.
- ottemperino, nell'insieme della loro azienda, ai requisiti obbligatori di cui agli art. 5 e 6 e agli allegati II e III del reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. (Condizionalità);
- operino stabilmente nelle zone svantaggiate con l'eccezione dell'agricoltore residente nelle zone classificate montane che, dopo aver utilizzato l'alpeggio, trasferisce il bestiame per il restante periodo dell'anno nelle zone di collina e/o di pianura. Esclusivamente in tal caso, qualora l'attività nelle zone montane sia inferiore ai 180 giorni, l'entità del premio verrà ridotta e rapportata al periodo di effettiva permanenza nelle zone svantaggiate;
- abbiano la disponibilità delle particelle catastali indicate in domanda, derivante da titoli di proprietà e/o da contratti di affitto o comodato stipulati ai sensi di legge;
- non superino il limite di età pensionabile stabilito dalle vigenti leggi;
- non siano titolari di trattamenti pensionistici fatta eccezione per la pensione di reversibilità.

In merito alle pensioni di invalidità, si precisa quanto segue:

- a) le Rendite INAIL non escludono gli imprenditori agricoli che ne beneficiano dai premi previsti dalla Misura 211 del PSR;
- b) per quanto riguarda invece l'assegno di invalidità, introdotto dalla L. n. 222 del 12 giugno 1984, si ritiene che possa essere assimilato ad un trattamento pensionistico, e quindi comporti l'esclusione dai premi previsti per l'indennità compensativa, nel caso in cui il suo importo eguagli o superi quello del trattamento minimo previsto per legge; nel caso in cui invece sia di importo inferiore, non escluderà il beneficiario dai contributi previsti dalla Misura in oggetto.

Fatto salvo quanto sotto indicato, tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso dovranno essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza di uno solo dei requisiti precedentemente elencati costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Per l'iscrizione al Registro degli imprenditori agricoli farà fede la data di presentazione della richiesta alla C.C.I.A.A.; in tal caso la liquidazione del contributo sarà subordinata all'avvenuta iscrizione.

Per quanto riguarda invece le pensioni, il loro eventuale riconoscimento posticipato comporterà la decadenza dell'istanza e l'eventuale restituzione del premio qualora già percepito.

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 211 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente qualunque evento che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni assunti.

2.5) *Entità dell'aiuto*

Il premio unitario è fissato sulla base della redditività media delle singole classi di coltura, tenendo conto delle loro normali zone di coltivazione.

Produzioni interessate	Premio EURO per ettaro di SAU
• Foraggiere: <ul style="list-style-type: none">• Pascoli;• Prati stabili e prati-pascoli, prati avvicendati, prati arborati;• Erbai, colture da insilati.	130
• Piante officinali, piccoli frutti, orticole, floricole, fragole, patate.	160
• Frutticoltura, Viticoltura, Castanicoltura e frutta in guscio.	100
• Frumento tenero, mais da granella, cereali minori, oleaginose.	60
• Altre colture.	60

Per i pascoli il massimale di 130 euro/ha è riferito a carichi di bestiame compresi tra 1 e 2 UBA/ha; per carichi di bestiame inferiori a 1 UBA/ha e fino a 0,3 UBA/ha il premio sarà proporzionalmente ridotto.

Nel caso in cui l'attività nelle zone montane sia inferiore ai 180 giorni l'entità del premio verrà ridotta come segue:

- ❖ fino a 120 giorni: 1/3 del premio;
- ❖ tra 121 e 180 giorni: 1/2 del premio;
- ❖ oltre i 180 giorni: premio intero.

Si precisa che i prati-pascoli potranno essere considerati tali solamente in presenza di almeno uno sfalcio estivo; pertanto, se la maggior parte della produzione foraggera sarà utilizzata attraverso il pascolamento, con sfalci effettuati esclusivamente nel periodo primaverile o autunnale (es.: sfalci di pulitura), il terreno dovrà essere classificato come pascolo.

2.6) *Criteri di valutazione e selezione*

Nel caso in cui l'ammontare dei contributi ammessi ecceda la disponibilità finanziaria, al fine di favorire le aziende maggiormente svantaggiate, inizialmente si interverrà escludendo dal

contributo, mediante un successivo provvedimento, le coltivazioni proprie dei fondi valle o delle zone più fertili, passando via via, qualora necessario, alle coltivazioni tipiche delle medie valli ed infine delle alte vallate secondo il seguente ordine di esclusione:

1. mais da granella;
2. mais da insilato;
3. erbai;
4. colture oleaginose;
5. altri cereali;
6. altre colture;
7. floricoltura;
8. prati avvicendati;
9. frutticoltura;
10. viticoltura;
11. frutta in guscio;
12. castanicoltura;
13. fragole;
14. colture orticole;
15. piccoli frutti;
16. piante officinali;
17. prati stabili;
18. prati-pascoli;
19. pascoli.

2.7) Esclusioni

Non possono essere concessi aiuti del PSR a beneficiari che non soddisfino le condizioni previste al par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013 del Piemonte.

La conformità del richiedente a tali requisiti verrà dichiarata dallo stesso in domanda e verificata dagli Organismi delegati nell'ambito dei controlli in loco svolti sulle aziende estratte a campione.

3) DISPOSIZIONI GENERALI

3.1) Compilazione delle domande

Le domande di sostegno allo sviluppo rurale in relazione alla superficie o agli animali, compilate secondo i contenuti espressi dall'art. 12 del Reg. CE 1122 del 30/11/2009, devono indicare l'insieme delle superfici e degli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno. Difatti, è l'intera consistenza aziendale ad avere rilevanza ai fini del controllo degli impegni connessi all'indennità compensativa.

Le domande di cui alle presenti istruzioni dovranno essere presentate in modalità informatizzata, utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Le domande dovranno essere compilate e presentate utilizzando la seguente modalità:

- a) tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tale operazione non è gratuita.

Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione.

oppure

b) in proprio, utilizzando i servizi di compilazione online disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione della persona fisica o del rappresentante legale dell'azienda.

La registrazione può essere effettuata dalla seguente pagina:

<http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> , cliccando sul link "Avvia la registrazione" ed attribuisce al richiedente le credenziali di accesso (nome utente e password) indispensabili per accedere al servizio di compilazione.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato potrà accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome "Programma di sviluppo rurale 2007-2013" nella pagina della sezione Agricoltura del sito regionale che ospita l'elenco dei servizi di gestione amministrativa del portale Sistemapiemonte:

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/

3.2) *Trasmissione agli Organismi delegati competenti per territorio*

Gli Organismi competenti per territorio - Province e Comunità Montane - delegati dall'ARPEA (e denominati in seguito O.D.) al compimento di alcune funzioni di autorizzazione e/o di servizio tecnico in relazione alle misure agroambientali, sono riportati nella tabella all'ultima pagina del documento.

Il termine ultimo di scadenza per la trasmissione telematica delle domande agli Organismi delegati competenti è stabilito alle ore 23.59.59 del 15 maggio 2014, fatta salva la deroga di cui all'art. 22 del Reg. CE n. 1122/2009 e s.m.i. e fatto salvo quanto previsto all'art. 23 del medesimo regolamento circa la presentazione tardiva delle domande.

Tutte le domande resteranno tracciate a sistema.

I dati dell'ultima domanda pervenuta dovranno trovare rispondenza nell'aggiornamento del fascicolo aziendale e verranno presi in esame dagli O.D. nel corso dell'istruttoria.

Le Province e le Comunità Montane potranno richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

Aziende che si avvalgono dei C.A.A.

Nel caso delle aziende che si avvalgono dei C.A.A. per la compilazione, una copia di ogni domanda, compilata e sottoscritta come indicato nel punto 3.1) e munita della fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, dovrà essere archiviata presso il C.A.A. tramite il quale il soggetto richiedente ha presentato la domanda. Il C.A.A. garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda ed ha l'obbligo di produrre la stessa a richiesta delle amministrazioni deputate alla gestione delle domande.

Beneficiari che presentano la domanda in proprio

Qualora un beneficiario decida di presentare in proprio la domanda dovrà necessariamente far pervenire all'O.D. competente (dopo aver provveduto alla trasmissione telematica di cui sopra) copia della domanda sottoscritta con allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda cartacea dovrà essere recapitata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata *brevi manu* all'O.D. competente, entro le ore 12,00 del 15 maggio 2014. Nel caso di raccomandata, farà fede la data del timbro postale.

3.3) *Rigetto delle domande*

Le domande presentate incomplete o non redatte in maniera conforme all'apposita procedura non verranno prese in considerazione e ne sarà data comunicazione all'interessato.

3.4) *Domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. CE 1122/2009 e s.m.i.*

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) 1122/2009 che consente di variare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, di revocare parte della domanda.

Tali domande di modifica dovranno pervenire entro le ore 23.59.59 del 3 giugno 2014.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considererà valida l'ultima pervenuta.

Nel caso in cui la domanda di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenesse l'indicazione della domanda modificata, né fosse possibile risalirvi, la stessa verrà considerata irricevibile. In tali casi verrà presa in considerazione la domanda iniziale.

3.5) *Presentazione tardiva delle domande ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE 1122/2009 e s.m.i.*

L'art. 23, par. 1 del Reg. (CE) 1122/2009 stabilisce che le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni solari rispetto al termine del 15 maggio e quindi al massimo entro le ore 23.59.59 del 9 giugno 2014. In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile verrà decurtato dell'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 23, par. 2 del reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i., la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. CE 1122/2009 e s.m.i. oltre il termine del 3 giugno 2014 comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, sino al 9 giugno 2014.

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2014, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili.

Si precisa infine che le domande presentate dai beneficiari in proprio dovranno pervenire altresì in forma cartacea agli enti indicati nella tabella in fondo al presente documento entro le ore 12.00 del giorno 9 giugno 2014.

3.6) Domande di revoca parziale o totale ai sensi dell'art. 25 del Reg. CE 1122/2009 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, una domanda di aiuto può essere revocata, in tutto o in parte, per iscritto in qualsiasi momento.

Se, però, l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

Si sottolinea che la domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Qualora la domanda di revoca ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i. non contenesse l'indicazione della domanda modificata, né fosse possibile risalirvi, la stessa sarà considerata irricevibile. In tali casi verrà presa in considerazione la domanda iniziale.

ORGANISMO DELEGATO		INDIRIZZO	CAP	COMUNE	PROVINCIA
Provincia	BIELLA	Via Quintino Sella 12	13051	BIELLA	BI
Comunità Montana	TERRE DEL GIAROLO	P.zza Roma, 12	15056	S. SEBASTIANO CURONE	AL
		Via Umberto I, 1	15060	CANTALUPO LIGURE	AL
Comunità Montana	APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO	Via Roma, 20	15010	PONZONE	AL
		P.zza Repubblica, 6	15060	BOSIO	AL
		Via C. Battisti, 1	15011	ACQUI TERME	AL
Comunità Montana	LANGA ASTIGIANA E VAL BORMIDA	Via Roma, 8	14050	ROCCAVERANO	AT
Comunità Montana	VAL SESSERA, VALLE DI MOSSO E PREALPI BIELLESI	Via Bassetti, 1	13866	CASAPINTA	BI
		Via B. Sella, 258	13867	PRAY	BI
		Via Mazzini, 3	13825	VALLE MOSSO	BI
Comunità Montana	VALLE DEL CERVO - LA BURSCH	Via B. Galliori, 50	13811	ANDORNO MICCA	BI
Comunità Montana	VALLI DEL MONVISO	Via Santa Croce, 4	12034	PAESANA	CN
		P.zza Marconi, 5	12020	FRASSINO	CN
Comunità Montana	VALLI GRANA E MAIRA	Via Torretta, 9	12029	S. DAMIANO MACRA	CN
		P.zza San Paolo, 3	12023	CARAGLIO	CN
Comunità Montana	VALLE STURA	P.zza Renzo Spada, 16	12014	DEMONTÉ	CN
Comunità Montana	ALPI DEL MARE	P.zza Regina Margherita, 27	12017	ROBILANTE	CN
Comunità Montana	ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE	Loc. S.Bernardino Via Case Rosse,1	12073	CEVA	CN
		Via Mondovì Piazza, 1/d	12080	VICOFORTE	CN
		Via Al Santuario 2	12075	GARESSIO	CN
Comunità Montana	ALTA LANGA - LA "LANGA" DELLE VALLI BELBO, BORMIDA E UZZONE	Piazza Oberto, 1	12060	BOSSOLASCO	CN
		Via U. Maddalena, 10	12050	TORRE BORMIDA	CN
Comunità Montana	DUE LAGHI, CUSIO MOTTARONE E VAL STRONA	Via Balilla, 22 - Fraz. Sovazza -	28011	ARMENO	NO
		Via De Angeli, 35/a	28887	OMEGNA	VB
Comunità Montana	DEL PINEROLESE	Via Roma, 22	10063	PEROSA ARGENTINA	TO
Comunità Montana	VALLE SUSA E VAL SANGONE	Via Trattenero, 15	10053	BUSSOLENO	TO
		Via XXIV Maggio, 1	10094	GIAVENO	TO
		Via Monginevro, 35	10056	OULX	TO
Comunità Montana	VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE	Frazione Fè, 2	10070	CERES	TO
Comunità Montana	ALTO CANAVESE	C.so Ogliani, 9	10080	RIVARA	TO
Comunità Montana	VALLI ORCO E SOANA	Via Torino, 17	10080	LOCANA	TO
Comunità Montana	VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA CANAVESANA	Via Provinciale 10	10010	ALICE SUPERIORE	TO
		Via Santuario di Piova, 6	10080	COLLERETTO CASTELNUOVO	TO
		Strada Statale n° 26, 61	10010	SETTIMO VITTONÉ	TO
Comunità Montana	VALLI DELL' OSSOLA	Via Romita, 13/bis	28845	DOMODOSSOLA	VB
Comunità Montana	DEL VERBANO	Via per Unchio 3	28814	CAMBIASCA	VB
Comunità Montana	VALSESIA	C.so Roma, 35	13019	VARALLO SESIA	VC